

COMUNE DI VENEZIA

CONTRATTO DI APPALTO

**GARA N. / AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
MICRONIDO MARCONDIRONDELLO PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ
COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027.**

- CIG: XXXXXXXXXX.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno () del mese di
....., nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, , in tale qualità autorizzato a ro -
gare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c),
del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) , nato a il , residente a
C.F. , nella sua qualità di Legale Rappresentante che agisce in nome
e per conto della ditta di seguito nel presente atto denominato sem -
plicemente "Concessionario".

Domicilio fiscale C.F. P.IVA
.....

b) , nato a il , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ve-
nezia, che rappresenta nella sua qualità di , domiciliato, per
la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4136 - Venezia. Codice fi-
scale n: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale del n. in data è stato stabilito di procedere all'indizione della gara per la concessione del servizio micronido Marcondirondello presso immobile di proprietà comunale, per l'importo presunto a base d'asta di € 500,00.= esente IVA, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui agli artt. 127 e 128 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Il valore presunto complessivo della concessione per tre anni ammonta a € 594.000,00.=; detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo dell'affidamento (undici mesi per tre anni educativi) del servizio di micronido (rette e contributo);

che con determinazione D.D. XX del XX/XX/2024 del Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Servizi Educativi venivano:

- approvati i verbali n. ;
- approvata l'aggiudicazione della concessione del servizio micronido Marcondirondello presso immobile di proprietà comunale, per un importo procapite di € esente IVA.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della concessione del servizio micronido Marcondirondello presso immobile di proprietà comunale per il periodo dal 01/09/2024 al 31/07/2027. Il Concessionario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto, documenti tutti allegati al presente contratto e sulla base dell'offerta tecnica presentata dal Concessionario che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

ARTICOLO 2. Durata

1. La concessione del presente contratto d'appalto decorre dal 1° settembre 2024 e termina il 31 luglio 2027.
2. È facoltà della stazione appaltante avvalersi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e pertanto prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo Concessionario. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto a stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad €=.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nella dichiarazione in data che costituisce parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 4. Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC/mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. Il Concessionario si obbliga inoltre, a pena di nullità assoluta, ad introdurre nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla L. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 5. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata al Concessionario. Alla contestazione della inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 6. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Concessionario deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale (CCNL) e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Concessionario per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 7. Protocollo Legalità

1. Il Concessionario dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e le clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto dalla Giunta Regionale il 17/09/2019, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

ARTICOLO 8. Obblighi del concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti del settore, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge. Il Concessionario si obbliga inoltre a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla L. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l'attuazione della predetta legge.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere e di voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto in proposito, dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

ARTICOLO 9. Cauzione definitiva e coperture assicurative

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n.in data rilasciata da, per l'importo di € in base a quanto previsto dall'art. art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, il Concessionario assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con polizza numero n. in data rilasciata da per un massimale di €

Copia di detta polizza viene depositata agli atti della stazione appaltante.

ARTICOLO 10. Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del presente contratto. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio dell'azione penale.

ARTICOLO 11. Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- a) il progetto di servizio presentato in sede di gara;
- b) l'offerta presentata in sede di gara;
- c) le polizze di garanzia;
- d) il capitolato.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti

ed altresì in generale tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sulla regolarità del servizio medesimo.

ARTICOLO 12. Forme di finanziamento della concessione

1. Il contratto di concessione è finanziato secondo le modalità previste dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13. Oneri a carico del Concessionario

1.Sono a carico del Concessionario gli oneri di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2.Il Concessionario si impegna a custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia i locali, le apparecchiature, l'arredamento e gli altri beni durevoli messi a disposizione dall'Amministrazione e a restituirli, alla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento.

ARTICOLO 14. Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune gli oneri elencati all'articolo n. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 15. Penalità

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, si applicano le penalità di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 16. Codice di comportamento

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto, è tenuta a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, e dal Codice di Comportamento interno del Comune di Ve-

nezia, approvato con D.G. 314/2018 e con modifiche intervenute per effetto della D.G. 78/2023.

2. A tal fine, l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei succitati Codici di comportamento. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui ai succitati Codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 17. Domicilio dell'Appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, presso l'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi – Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Settore Servizi Ausiliari Educativi e Scolastici del Comune di Venezia.

ARTICOLO 18. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 19. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa.